



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE n° 203 del 19/09/2023

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE, OVVERO LA CESSIONE A TERZI A QUALSIASI TITOLO, DI BEVANDE AL-COLICHE SUPERIORI AL 5% E DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE O DI QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IN LATTINE E/O CONTENITORI DI VETRO – DI CUI VIENE COMUNQUE VIETATO L’UTILIZZO ANCHE SE DI PROVENIENZA PERSONALE – NONCHÉ L’USO DI SPRAY AL PEPERONCINO - ALL’INTERNO DELLO STADIO “FRANCO SCOGLIO”, E IN UN RAGGIO DI 500 METRI DALLO STESSO IMPIANTO SPORTIVO, IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DI SERIE C - GIRONE C, CHE IVI SI TERRANNO DURANTE LA STAGIONE CALCISTICA 2023/2024.

RICHIAMATI

- L'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia;
- La nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/110(10) Uff. II — Ord. Sic.Pub. del 28.07.2017 «*Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*»;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/C del 22.05.2012;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno 05.08.2008 «*Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*» (GU Serie Generale n. 186 del 09-08-2008);
- L'art. 54 del D.Igs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- La Deliberazione n. 487 del 22.07.2019 «*Nuova Rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze di cui all'art. 6 bis della L. 125 del 24.07.2008 e ss.mm.ii.*»;

- Gli accordi stabiliti in sede di Tavoli Tecnici tenutisi presso la Questura di Messina concernenti la predisposizione dei servizi di ordine, sicurezza e vigilanza connessi alle manifestazioni sportive in oggetto indicate volte a stabilire le disposizioni necessarie a regolamentare l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di potere ridurre il livello di rischio in osservanza delle decisioni dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;
- La nota prot. n. 244211 del 18.09.2023- della Prefettura di Messina - avente ad oggetto la convocazione della Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, in merito all'agibilità dello stadio "Franco Scoglio" per la stagione calcistica 2023-2024;

PRESO ATTO CHE nel corso del suddetto Tavolo Tecnico tenutosi in data 18.09.2023 presso la Prefettura di Messina relativamente agli incontri del Campionato Nazionale di calcio Serie C – Girone C «è stato determinato che per questioni di ordine e di sicurezza pubblica sia vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutta la stagione calcistica 2023-2024»;

DATO ATTO

CHE il D.M. 05.08.2008 sopra richiamato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4° del D.Igs. del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

CHE nella suddetta nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 — citando le recenti Circolari rispettivamente del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con le quali sono state impartite indicazioni volte ad assicurare la massima cornice di sicurezza, sia in termini di *security* che di *safety* allo svolgimento di pubbliche manifestazioni — ha, tra l'altro, sottolineato l'esigenza di affrontare il tema della "gestione" delle manifestazioni in un'ottica di sicurezza integrata ponendo in evidenza la necessità di un'attenta e condivisa valutazione dell'evento e delle sue vulnerabilità in un quadro di prevenzione;

DATO ATTO, altresì

CHE secondo la giurisprudenza e la dottrina dominanti, il potere di Ordinanza attribuito al Sindaco dalla disposizione di cui all'art. 69 della L.R. n. 16 del 15.03.1963 e ss.mm.ii., quando occorre fronteggiare situazioni di urgente necessità, si concreta in un provvedimento per il quale il legislatore si limita a stabilire in generale i presupposti di necessità e di urgenza rimettendo all'Autorità competente la libertà di individuare in concreto quale contenuto debba assumere l'Ordinanza per conseguire l'obiettivo di fronteggiare la situazione di necessità;

CHE ancora, nella categoria delle Ordinanze di necessità ed urgenza rientrano quelle emanate dal Sindaco in base al potere *extra ordinem* conferitogli dall'Ordinamento a tutela della pubblica incolumità e che tale potere, espressione di un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse, può in tale direzione essere esercitato anche in deroga a disposizioni di legge o regolamentari;

CHE pertanto, si rende necessario vietare la vendita e/o la somministrazione, ovvero, la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche e la vendita e/o la somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro - anche se di provenienza personale - nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio" e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di Campionato Nazionale di calcio Serie C – Girone C che ivi si terranno durante la stagione calcistica 2023/2024 a partire, da 3 ore prima a 2 ore dopo, lo svolgimento di ciascun incontro calcistico in programma per la suddetta stagione;

RITENUTO poi, per quanto sopradetto, che per gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe all'impianto sportivo Franco Scoglio, si rende opportuno disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande alcoliche, sempre a partire da 3 ore prima a due ore dopo, lo svolgimento di ciascun incontro calcistico in calendario per la stagione 2023-2024;

RITENUTO altresì, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare situazioni di pericolosità, oltre che per la salute, anche nel rispetto all'incolumità delle persone nell'area della manifestazione;

SENTITO l'Assessore alle Politiche Sportive;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

Il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero, di cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro o contenuti in recipienti di plastica col tappo - di cui viene comunque vietato l'utilizzo anche se di provenienza personale - nonché l'uso di spray al peperoncino all'interno dello Stadio "Franco Scoglio", e in un raggio di 500 metri dallo stesso impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio del Campionato Nazionale di Calcio Serie C – Girone C che ivi si terranno durante la stagione calcistica 2023/2024.

SPECIFICARE che quanto fatto divieto è da intendersi valevole da 3 ore prima a 2 ore dopo lo svolgimento di ciascun incontro calcistico in calendario per la stagione 2023-2024.

DISPONE

Ai titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe allo stadio F. Scoglio di disattivare la distribuzione di bevande in lattina e in bottiglie di vetro e bevande

alcoliche a partire, da 3 ore prima a 2 ore dopo, lo svolgimento di ciascun incontro calcistico in calendario per la stagione 2023-2024.

ORDINA, altresì

1. La vendita di bevande da asporto dovrà avvenire esclusivamente tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
2. L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori o bottiglie di plastica di procedere alla preventiva apertura ed asportazione dei tappi di detti contenitori;

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che alla violazione delle disposizioni della presente Ordinanza sia applicata, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni violazione accertata ai sensi di quanto regolato dall'art. 7 bis del D.Igs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito al punto 2. dalla Deliberazione n. 487 del 22.07.2019;

I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali di che trattasi, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra ordinato.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza al Signor Prefetto di Messina per giusta conoscenza ed ai fini della predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Messina <http://www.comune.messina.it/> - e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali attraverso l'Ufficio Stampa;

la notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, per le relative rispettive competenze, anche alla Questura di Messina, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale di Messina e al Comando della Polizia Municipale;

che dell'esecuzione della presente Ordinanza siano incaricati tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale.

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale: Servizio Gabinetto del Sindaco, Direttore Generale il dott. Salvo Puccio

L'istruttoria è stata curata dal Responsabile del Servizio Gabinetto del Sindaco la dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298- ufficiogabinetto@comune.messina.it gabinettosindaco@pec.comune.messina.it Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a detto Servizio, competente all'adozione del provvedimento finale, da lunedì a venerdì 09:00 - 13.00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 16:30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco

FEDERICO BASILE / InfoCert S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa